

PREMESSA

Con la presente nota, FISE ARE, l'Associazione Imprese di Servizi di Recapito Postale e Parcel (in seguito "FISE") intende esprimere le proprie valutazioni parziali su alcuni aspetti di fondamentale importanza per la valutazione del calcolo del costo netto del Servizio postale Universale, oggetto del procedimento n. 260/14/CONS.

In via preliminare, ci sia consentito ricordare che FISE Are è l'associazione aderente a Confindustria, che riunisce, tra le altre, diverse imprese da tempo attive nel settore postale, le quali sviluppano un fatturato specifico complessivo di circa 500 milioni di euro, ed impiegano oltre 7000 dipendenti; per tali motivi, esse sono particolarmente interessate al citato procedimento per la valutazione del costo netto del Servizio Universale. Tuttavia tenuto conto delle rilevanti implicazioni che la valutazione del costo netto del Servizio Universale avrà tanto sotto il profilo della normativa sulla concorrenza quanto sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato – FISE Are ritiene opportuno manifestare fin d'ora le proprie preoccupazioni per i criteri utilizzati da Poste Italiane per la stima del costo netto, tenendo in considerazione che la brevità dei tempi per affrontare una consultazione così complessa non ha permesso valutazioni puntuali.

Preliminarmente, osserviamo come Poste Italiane proponga di passare dal metodo valutativo da essa utilizzato in passato (*Deficit Approach*) ad un nuovo metodo, del Profitability Cost, per un costo netto totale asserito di 709 e 704 milioni, rispettivamente per il 2011 e 2012. Tale stima appare non condivisibile, perché, *non congruente* con la Terza Direttiva comunitaria ed il metodo basato sull'ipotesi di un comportamento ottimizzante, sia perché, dal punto di vista contabile porta ad una evidente duplicazione di costi.

Un aspetto di fondamentale importanza è la verifica da parte dell'Autorità del livello di efficienza dei costi dichiarati da Poste Italiane. Come noto, infatti, qualunque determinazione regolamentare deve essere basata sui costi dell'azienda regolata solo nella misura in cui questi possono essere considerati come "costi efficienti", ovvero costi che



sosterrebbe un operatore caratterizzato da un livello normale di efficienza. Nel nostro caso, diversi indizi evidenziano che i costi dichiarati da Poste Italiane non sono da definirsi totalmente efficienti.

Elenco quesiti istruttoria n.260/14/CONS

D.4.1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità sulla metodologia da seguire per definire lo scenario di riferimento entro il quale l'operatore ipotetico, non fornitore del servizio universale, può richiedere il finanziamento dell'onere?

Le osservazioni dell'Autorità sulla metodologia di calcolo del costo netto presentata da Poste Italiane (che può essere ricondotta al modello del *Profitability cost*) appaiono condivisibili, <u>purché vengano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità nell'analisi dei costi</u>. Tali principi di matrice europea devono essere ritenuti vincolanti anche in virtù del fatto che sono stati recepiti dal legislatore italiano con l'art. 3 comma 11 del d.lgs. 261/1999.

Si condividono le considerazioni dell'Autorità sul fatto che una corretta valutazione dello scenario di riferimento postula che si tenga conto dei livelli minimi imposti dagli obblighi di servizio universale. Qualora il FSU operi a livelli superiori, non ritenendo quindi tali vincoli stringenti, i costi di quei servizi non dovrebbero essere imputati al costo netto del servizio universale. Ci si troverebbe piuttosto di fronte a libere e autonome scelte commerciali dell'operatore che non devono incidere sui costi dell'onere del SU. Si fa riferimento per esempio al ridimensionamento della rete degli uffici postali quale possibilità prevista dal d.lgs. 58/2011 ma di cui Poste non ha usufruito. I maggiori costi sostenuti per la fornitura di servizi a livelli qualitativamente più alti di quelli strettamente necessari e richiesti per la fornitura del SU, sia che siano frutto di scelte commerciali, sia che siano dovuti a vincoli normativi o negoziali, non devono incidere sul costo netto. La scrivente concorda quindi sulla necessità di un'analisi attenta al fine di scindere i vincoli dovuti agli obblighi di servizio universale da quelli che sono i vincoli di altro tipo, di mercato o normativi che tipicamente un FSU incontra.



Per quanto riguarda i costi sostenuti dal FSU, affinché siano imputabili al costo netto devono essere **i costi di un operatore efficiente**. Nel calcolo, oltre alle variabili fattuali che possano far presumere quali comportamenti avrebbe tenuto un ipotetico operatore efficiente in assenza di obblighi di servizio universale, si condivide la necessità espressa dall'Autorità di un utile confronto con i Paesi europei che hanno adottato uno scenario controfattuale per il calcolo del costo netto del servizio universale.

Gli uffici postali

D.7.1 Si condivide l'orientamento metodologico dell'Autorità in merito all'analisi sull'evitabilità degli uffici postali in assenza di obblighi?

Fise Are condivide l'orientamento dell'AGCOM che sottolinea l'inadeguatezza delle evidenze documentali portate da Poste Italiane a supporto delle scenario controfattuale presentato. Non si ritiene, infatti, che Poste Italiane in veste di operatore NFSU opererebbe tagli eccessivi del numero degli Uffici Postali.

A questo proposito, occorre ricordare che nel recepire la Terza Direttiva Postale, il legislatore italiano, con d.lgs. 58/2011, ha consentito a Poste una rimodulazione della rete in modo da ridimensionare la propria presenza nelle aree meno profittevoli. Oltre a ridurre gli obblighi di recapito settimanale da 6 a 5 giorni, è stata autorizzata la chiusura a giorni alterni degli UP in presenza di alcuni uffici ubicati in zone sfavorevoli - di natura infrastrutturale, geografica o per densità di popolazione. Poste Italiane tuttavia non si è avvalsa delle possibilità concesse e, nel 2012, ha attuato un intervento molto limitato rispetto a quanto inizialmente previsto, dichiarando di dover tenere conto delle "esigenze manifestate dalle autorità locali e di quelle emerse dal confronto con i sindacati"...

È di tutta evidenza che i costi che si sarebbero potuti evitare già a partire dal 2011 con l'entrata in vigore del citato d.lgs. 58/2011 (e che Poste ha continuato a sostenere per non aver efficientato la propria rete), devono essere necessariamente esclusi dal calcolo del costo netto. In questo caso Poste, pur

EDE

00144 Roma Via del Poggio Laurentino, 11 Tel. 06 99 69 579 Fax 06 59 19 955 assoambiente@fise.org Ufficio di Rappresentanza 20123 Milano Via di Santa Marta, 18 Tel. 02 80 14 28 Fax 02 86 915 429



non avendo uno specifico obbligo, ha scelto **volontariamente** di offrire un servizio a livelli qualitativi superiori a quelli imposti dagli obblighi di servizio universale. Tali costi, in quanto frutto di libere scelte commerciali o il risultato di trattative negoziali non devono essere imputati agli obblighi di servizio universale, in linea con l'interpretazione adottata dal regolatore europeo.

Si condividono inoltre le osservazioni dell'Autorità in merito alle modalità di efficientamento della rete prospettate da Poste Italiane in uno scenario privo di obblighi di servizio universale. Il modello presentato non sembrerebbe fornire indicazioni attendibili delle scelte che verrebbero effettivamente operate da Poste Italiane in veste di operatore NFSU. Come risulta dallo schema del provvedimento, gli Uffici Postali di rete da chiudere sono caratterizzati da valori di margine commerciale positivi nella quasi totalità dei casi e spesso presentano valori molto elevati. La scelta di chiudere tali sportelli sembrerebbe non in linea con uno scenario controfattuale realistico, perché non supportato da evidenze concretamente confutabili.

Inoltre si segnala che i costi della rete andrebbero calcolati valutandone la sostenibilità economica **nel suo complesso** e non solo con riferimento ai servizi postali universali. La rete di Poste Italiane infatti viene utilizzata per vendere prodotti bancari, assicurativi, prodotti postali liberalizzati, ma anche altri prodotti telefonici, cellulari, libri, biglietti e via discorrendo. Nel resto d'Europa, in casi analoghi, non viene minimamente preso in considerazione un costo netto da compensare all'operatore postale designato quando la stessa rete venga utilizzata dall'operatore per la commercializzazione di altri prodotti.

Per quanto riguarda il calcolo della perdita dei ricavi finanziari a seguito della chiusura di Uffici Postali, si ritiene che i valori prospettati da PI siano stimati necessariamente al ribasso. In particolare, la categoria in questione comprende ricavi bancari, ricavi finanziari e ricavi assicurativi, ma l'analisi delle perdite presentata da Poste prende in considerazione solo le evidenze relative alle condizioni economiche dei conti correnti, trascurando l'analisi dei prodotti assicurativi, di non poco conto. Le argomentazioni di Poste Italiane infatti si sono concentrate tutte sui prodotti BancoPosta.

I servizi assicurativi rappresentano oltre il 57% dei ricavi del Gruppo Poste e la stima delle perdite che deriverebbero da questo segmento a seguito della chiusura di Uffici Postali appare di fondamentale importanza anche per le



peculiarità che distinguono i prodotti assicurativi dagli altri prodotti finanziari. In tale mercato, infatti, le condizioni economiche hanno un peso certamente minore rispetto a quelle che incidono nella scelta di un conto corrente. Qui più che la convenienza conta l'affidabilità, la fiducia nel soggetto offerente. Inoltre nella vendita di prodotti assicurativi Poste non compete solo con le Banche ma anche con compagnie di assicurazioni, reti di promotori ecc. La sostanziale invarianza dei ricavi dichiarata da Poste non prende in considerazione nessuno di questi fattori e per questi motivi le argomentazioni di Poste appaiono su questo punto assolutamente insoddisfacenti - si ritiene pertanto opportuno un approfondimento da parte dell'Autorità.

Il calcolo dell'IVA indetraibile

D.8.1 Si condivide l'orientamento metodologico dell'Autorità in merito all'analisi sulla detraibilità dell'IVA in assenza di obblighi?

La detraibilità dell'IVA sull' acquisto di beni e servizi, in uno scenario in cui non sono presenti obblighi di servizio universale, dovrebbe essere controbilanciato dalle perdite che comporterebbe l'aumento dei prezzi. Infatti da un lato Poste in qualità di NFSU avrebbe la possibilità di detrarre l'IVA per l'acquisto di beni e servizi connessi con il servizio universale, dall'altro, però, l'introduzione dell'aliquota IVA e quindi l'aumento dei prezzi dei prodotti postali avrebbe un impatto negativo soprattutto su quei soggetti che a loro volta non possono detrarre l'IVA ovvero i consumatore i ed all'interno del segmento commerciale la PA, le banche, le non profit, le assicurazioni.

Ai costi sostenuti da Poste che derivano da IVA indetraibile, che come dichiarato da Poste stessa ammontano a 83 milioni e 63 milioni rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, vanno comparate le perdite di ricavi che avrebbe sostenuto in quegli anni se avesse dovuto applicare l'aliquota IVA in vigore ovvero una maggiorazione dei prezzi del 21%.

Tali perdite dipendono principalmente dall'elasticità della domanda al prezzo, il cui valore dichiarato nel corso dell'istruttoria AGCM A441 corrisponde a – 0,5 per i servizi postali in regime di servizio universale. Considerando che il

O0144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 19 955
assoambiente@fise.org

Ufficio di Rappresentanza 20123 Milano Via di Santa Marta, 18 Tel. 02 80 14 28 Fax 02 86 915 429



comparto dei ricavi dei soggetti sensibili all'IVA corrispondono almeno al 50% dei ricavi totali del servizio universale, (Relazione Finanziaria Annuale di PI per il 2012), l'introduzione dell'IVA corrisponderebbe ad una diminuzione dei ricavi da servizio universale di 197 milioni di euro nel 2011 e 176 milioni di euro nel 2012. È evidente quindi come tali perdite siano ben superiori al recupero dell'indetraibilità dell'IVA e pertanto il regime di esenzione IVA rappresenta in tutto e per tutto **un vantaggio** per Poste Italiane, come del resto ampiamente dimostrato da tutti i principali studi a livello europeo sull'argomento.

La valorizzazione della pertinenza, necessità ed evitabilità delle risorse impiegate ed evitate attraverso il sistema di separazione contabile e contabilità dei costi di Poste Italiane

D.10.1 Si condivide l'orientamento metodologico dell'Autorità in merito all'analisi contabile descritta per il calcolo del costo netto evitato?

Fise Are condivide in parte gli orientamenti metodologici dell'Autorità sulle valutazioni espresse sull'analisi contabile effettuata da Poste per il calcolo del costo netto evitato e intende in questa sede soffermarsi sull'importanza che, ai fini del calcolo del costo netto, vengano considerati i costi di un ipotetico "operatore efficiente". In caso contrario l'operatore FSU otterrebbe una compensazione per costi che dipendono dalla proprie scelte aziendali e non, come invece dovrebbe essere, per i costi che dipendono strettamente dagli obblighi di servizio universale. Sul punto si condividono le valutazioni dell'Autorità che indicano come i costi riportati da Poste Italiane siano notevolmente superiori ai "costi efficienti".

In particolare, per quanto riguarda la gestione del fattore lavoro, sia dal confronto con i competitor privati, sia dal confronto a livello europeo appare chiaro come i costi e le modalità di impiego siano non in linea con i criteri di un operatore che tenga in particolare considerazione il proprio conto economico. In primo luogo non si condivide la metodologia adottata da Poste per valutare la produttività del personale: il numero di addetti per abitante o per km quadrato infatti non è un' unità di misura idonea a svolgere comparazioni adeguate tra i Paesi europei perché troppo legata alle caratteristiche geografiche o demografiche di ciascuno Stato membro.



Si rilevano inoltre alcune inesattezze nella metodologia applicata da Poste Italiane per il calcolo della retribuzione. Considerando i CCNL applicati, un lavoratore *full time* di Poste rispetto ad un lavoratore *full time* di un operatore privato lavora *omiss* ore settimanali invece di 36, indipendentemente dalla suddivisione della prestazione oraria nella settimana. Pur essendo la prestazione effettiva di un lavoratore di 36 ore settimanali, Poste parametra la retribuzione lorda oraria su 40 ore con una sostanziale inefficienza dei costi dovuta a 4 ore settimanali retribuite e non lavorate per ogni lavoratore full time – e questo vale per tutto il personale, non soltanto per i portalettere.

Da un confronto sul costo medio del lavoro per il personale dipendente delle imprese private operanti nel settore dei servizi postali emerge che i valori di Poste sono decisamente superiori rispetto a quelli dei competitor portalettere e non in linea con quelli di un operatore efficiente.

Un' ulteriore evidenza desumibile dallo Schema di Provvedimento è data dalla scelta di inquadrare massivamente i propri portalettere come impiegati di fascia alta. Il diverso inquadramento comporta maggiori costi che, non essendo in alcun modo legati agli obblighi di servizio universale, non sono da imputare al costo netto. Una scelta di questo tipo, che non ha alcuna attinenza con la natura della prestazione lavorativa, è frutto della contrattazione sindacale e di logiche e politiche che certamente non potrebbero appartenere ad un operatore privato efficiente il quale deve costantemente rendere conto delle proprie politiche retributive agli azionisti. Questo anomalo inquadramento, pur se rispondente a logiche di contrattazione sindacale le cui dinamiche non sono conosciute, non è imposto certamente da obblighi di servizio universale e quindi l'inefficienza che comporta non dovrebbe in alcun caso essere finanziata come compensazione del costo netto sostenuto.

L'iniquità dell'onere derivante dalla fornitura del servizio universale

D.14.1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla valutazione dell'iniquità dell'onere del servizio universale?



FISE ARE condivide l'approccio metodologico dell'Autorità, in particolare per quanto riguarda la necessità che l'onere derivante dalla fornitura del servizio universale, affinché ci possa essere compensazione, debba essere valutato come "iniquo".

Non è sufficiente, infatti, che l'operatore designato abbia sostenuto un costo netto per la fornitura del servizio universale, ma è necessario che <u>si dimostri</u> che tale costo non è "equo".

La valutazione dell'equità dell'onere va necessariamente parametrata sull'impresa che deve sostenerlo: sulle proprie caratteristiche, sulla situazione economica e finanziaria, sulla sua quota di mercato. In questo senso si esprimeva la Corte di Giustizia dell'UE il 6 ottobre 2010, come opportunamente ricordato dall'AGCom¹.

Al fine di valutare se l'onere sostenuto da Poste Italiane debba essere considerato iniquo, si dovrebbe tener conto dei ricavi complessivi di Poste, non solo di quelli derivanti dai servizi postali. A questo proposito occorre ricordare che i ricavi di Poste che derivano da servizi diversi da quelli postali, sono resi possibili grazie all' uso condiviso di una parte rilevante degli asset impiegati per fornire servizi postali universali. L'80% dei ricavi, infatti, derivano dai servizi bancari e assicurativi, ma questi ricavi sono realizzati attraverso la capillare rete di sportelli utilizzata per i servizi postali (che ormai pesano solo il 20% del fatturato totale).

È evidente come il costo netto della fornitura del servizio universale potrebbe essere ampiamente autofinanziato mediante i profitti derivanti dagli altri molteplici business in cui Poste ha da tempo diversificato la propria attività.

In tutti gli altri Paesi dell'UE, quando la stessa rete dell'operatore postale designato viene utilizzata per commercializzare altri prodotti, non viene minimamente preso in considerazione un costo netto da compensare, anzi in questi casi si è sempre ritenuto che l'operatore fosse in grado di sostenere i propri costi senza gravare sulle casse dello Stato.

La possibilità di prevedere forme di autofinanziamento è esplicitamente riconosciuta agli Stati dalla Direttiva 2008/6/CONS, come ricordato dall'Autorità.

¹ Corte di Giustizia Europea, caso 222/018, Commissione Europea v. Regno del Belgio, 6 ottobre 2010, para 49.



Nel caso di Poste Italiane la sostenibilità dell'eventuale costo netto, che va valutata con riferimento alla redditività complessiva del Gruppo Poste Italiane, emerge chiaramente dall'analisi del bilancio consolidato di PosteItaliane.

Dal punto di vista economico la valutazione dell'equità dell'onere sostenuto potrebbe coincidere con quella dell'equo rendimento del capitale investito nell'azienda che sopporta quell'onere.

La scrivente, pertanto, non ritiene che l'eventuale costo netto degli OSU sostenuto Poste possa in alcun modo essere ritenuto iniquo. Alla luce di queste considerazioni, accordare a Poste un finanziamento di 987 milioni di euro, oltre a comportare devastanti effetti gravemente distorsivi sulla concorrenza, equivarrebbe ad un aiuto di Stato incompatibile con il mercato unico.

Il meccanismo di ripartizione del costo netto tra gli operatori di mercato

D.15.1 Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito al meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale?

Non si ritiene congruo rispetto all'attuale scenario di mercato un meccanismo di ripartizione del costo netto tra gli operatori, ammesso che si consideri l'esistenza di un effettivo costo netto, ancora da dimostrare.

In questa sede si vuole porre l'attenzione sull'opportunità stessa di finanziare il servizio universale quando si ritiene che il FSU sarebbe assolutamente in grado di autofinanziarsi mediante i profitti derivanti dagli altri molteplici business in cui ha da tempo diversificato la propria attività. Come opportunamente segnalato dall'Autorità, infatti, la direttiva 2008/6/CE riconosce agli Stati la possibilità di prevedere forme di autofinanziamento del servizio universale attraverso i profitti derivanti da altre attività del fornitore del servizio universale. Questo già avviene nella maggior parte degli Stati dell'Ue dove il servizio universale viene autofinanziato senza alcun esborso da parte dello Stato e può essere agevolmente replicato in sede nazionale.

Al contrario, l' art. 10 del d.lgs 58/2011 - una forzatura del tutto Italiana- ha introdotto un principio secondo il quale debbono contribuire al fondo non solo

SEDE

00144 Roma Via del Poggio Laurentino, 11 Tel. 06 99 69 579 Fax 06 59 19 955 assoambiente@fise.org Ufficio di Rappresentanza 20123 Milano Via di Santa Marta, 18 Tel. 02 80 14 28 Fax 02 86 915 429



gli operatori che operino con licenza individuale (per i servizi rientranti nel perimetro del servizio universale), ma anche con autorizzazione generale. Ciò non rappresenta uno strumento idoneo a supportare lo sviluppo di un servizio a rete come quello postale italiano che richiede, vista la sua connotazione, ingenti sforzi economici da parte della aziende private, che FISE Are rappresenta. L'introduzione di un ulteriore onere, rimesso alla valutazione dell'Autorità, dovrebbe seriamente tenere conto delle serie limitazioni che comporterebbe per la possibilità delle aziende di sopravvivere e continuare ad investire nel comparto, e dovrebbe essere oggetto di una nuova consultazione ad hoc.

A riprova di ciò, vale ricordare come l'attuale configurazione del mercato postale, come anche sottolineato dall'AGCM nella recente "segnalazione annuale ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito a Proposte di Riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2014" risulta gravemente sbilanciata a favore dell'ex monopolista: esistono una serie di fattori che continuano a distorcere la competitività ed a diminuire la possibilità di sviluppo del settore, come da tabella seguente:

Ambito del servizio universale e modalità di affidamento

Obiettivo Proposta Occorre favorire l'ingresso di nuovi operatori Modificare le disposizioni di cui al d.lgs. n. mercato 261/1999 (come modificato dal d.lgs. n. ampliare contendibile il intervenendo sia sulle attività rientranti nel 58/2011), in materia di servizio postale servizio universale che sulle modalità del suo universale, limitandone il perimetro, e affidamento. ridefinendone le modalità di affidamento. In Risulta altresì necessario rimuovere le particolare: discriminazioni insite nei sistemi di finanziamento del servizio universale che, • escludere dal servizio universale i servizi allo stato, non consentono la definizione rivolti ad una clientela commerciale che preventiva dei parametri sulla base dei quali prevedono invii in grandi quantità (c.d. non è effettuata la compensazione, risultando retail come la posta massiva o la posta un suscettibili di conferire vantaggio raccomandata non retail) e limitarlo ai soli servizi rivolti prevalentemente alle persone economico per l'impresa beneficiaria rispetto alle imprese concorrenti fisiche (c.d. retail); • consentire che il servizio universale sia modulato in maniera flessibile, introducendo



un obbligo di valutazione di efficienza e qualità del servizio universale in sede regolatoria;
• rendere maggiormente trasparenti i sistemi di finanziamento del servizio universale, con particolare riguardo alle norme relative alle tariffe per la spedizione dei prodotti editoriali e delle stampe promozionali e propagandistiche (articolo 2, comma 1-bis, d.l. n. 125/2010, convertito, con modificazioni, in l. n. 163/2010 e articolo
1.5-bis. d.l. n. $63/2012$ convertito in $1.$ n.

Riserva postale

Riserva postate			
Obiettivo	Proposta		
Ampliare il mercato contendibile aprendo alla concorrenza aree di attività che sono tutt'oggi riservate a Poste Italiane	Modificare l'articolo 4 del d.lgs. n. 261/99: • eliminare la residua riserva postale, relativa ai servizi inerenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni) e ai servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta delle violazioni di cui all'articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.		

103/2012).

Discriminazioni normative che ostacolano la concorrenza

Obiettivo	Proposta
Garantire un confronto paritario tra gli	Modificare l'articolo 10, comma 1, n. 16, del
operatori del settore, eliminando tutte le	d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in materia di
forme implicite di sussidio a favore dell'ex	imposta sul valore aggiunto (IVA):
monopolista che gli attribuiscono	
ingiustificati vantaggi concorrenziali rispetto	• specificare che l'esenzione dall'IVA non va
agli altri operatori nei mercati liberalizzati.	applicata alle prestazioni di servizi postali le
	cui condizioni siano oggetto di negoziazione
	individuale, intendendosi per tali quelle
	offerte a condizioni (prezzi, livelli di qualità o



prestazioni diverse etc.) differenti rispetto a
quelle regolate. Tali condizioni economiche e
contrattuali dovrebbero comunque essere
rese a condizioni trasparenti e non
discriminatorie.

AGCM, Segnalazione 2014

A questi elementi si andrebbe quindi ad aggiungere anche il **gravissimo squilibrio** competitivo che porterebbe la sopportazione dell'onere derivante dall'introduzione del Fondo di Compensazione tra gli operatori del settore, che vedrebbero ulteriormente limitata la propria capacità di azione per sostenere anche tali costi. Nel panorama Europeo, tra i Paesi che hanno recepito la Terza direttiva Postale, solo la Spagna e la Polonia prevedono il fondo: la prima con riferimento allo 0,5% dei ricavi relativi ai servizi all'interno del perimetro del SU mentre il fornitore del SU polacco ha una posizione di monopolio di fatto, detenendo il 99% del mercato contendibile (fonte *WIK Consult*).